



GIUNTA REGIONALE



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

E.prol DVA-2013-0005942 del 07/03/2013

via Leonardo da Vinci, 6 - 67100 L'AQUILA

tel. 0862-3631

web: <http://territorio.regione.abruzzo.it/>

e-mail: territorio@regione.abruzzo.it

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE,
PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA

Prot. n° 1209/13 del - 4 MAR. 2013

Al Ministero dell'Ambiente
Direzione generale per le Valutazioni
Ambientali
c.a. dott. Mariano Grillo
Via Cristoforo Colombo 44
00147 ROMA

c. p.c.

Al Sig. Presidente
della Giunta Regionale
Dott. Giovanni Chiodi
SEDE



OGGETTO: Procedimento di valutazione dell'impatto ambientale ai sensi del D.Lgsn.152/056. Progetto di coltivazione del giacimento di idrocarburi denominato "Ombrina Mare" della Soc. Medoiligas spa nell'ambito della procedura di conferimento della concessione di coltivazione "d30 B.C-MD" sito al largo delle coste abruzzesi.- Proponente Medoiligas s.p.a. PRECISAZIONI.

In riferimento all'oggetto, si comunica che solo da notizie di stampa del 01.03.2013 si è avuta conoscenza della nota prot. 16621 del 11.07.2012, mai pervenuta a questa Direzione, con la quale si chiedeva alla Commissione VIA e VAS "di proseguire nell'attività istruttoria a suo tempo intrapresa al fine di giungere ad una compiuta analisi nel merito del progetto" e si invitava altresì "la Regione Abruzzo a voler far pervenire il proprio parere di competenza".

Dalla documentazione in possesso di questa Direzione emerge in realtà che sull'istanza per la pronuncia di compatibilità ambientale presentata in data 03.12.2009 si era già pronunciata la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS la quale, al termine dell'istruttoria di competenza, aveva espresso in data 7.10.2010 il parere negativo n.541, comunicato alla Medoiligas S.p.A. ai sensi dell'art.10 bis con nota prot.n.26875 dell'8.11.2010.

Sorprende la circostanza per la quale, benchè la Società avesse provveduto con tempestività a formulare le proprie osservazioni per contraddire in ordine alla posizione assunta dall'Amministrazione (cfr. nota del 22.11.2010) e nonostante i termini per la conclusione del



GIUNTA REGIONALE

procedimento fossero iniziati a decorrere nuovamente dalla data di presentazione di dette osservazioni, codesto Ministero non abbia adottato il provvedimento finale ma abbia atteso quasi due anni per "riavviare" la procedura anche all'esito dell'entrata in vigore del D.L.22.06.2012 n.83 che, all'art.35, comma 1, ha modificato l'art.6, comma 17, D.Lgs.n.128/10, citato da codesta Amministrazione nel preavviso di rigetto quale ragione fondante l'adozione del provvedimento negativo relativamente all'istanza presentata dalla Medoilgas s.p.A. Altrettanto singolare appare in proposito che le informazioni relative a tale "appendice" procedimentale non siano attingibili dal sito informatico del Ministero dello sviluppo economico (<http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/>) dove, tra le "Istanze di Concessione di Coltivazione in Mare", la procedura inerente la concessione di che trattasi risulta, ad oggi, ancora "in corso di rigetto" e ferma alla data del 30/11/2010, con gravi conseguenze di esatta comunicazione delle informazioni ai soggetti coinvolti.

Le perplessità evidenziate sulla legittimità del provvedimento finale di compatibilità ambientale non investono tuttavia solo profili formali-procedurali (acquisite le controdeduzioni della Società, l'Amministrazione non era più tenuta ad attendere, non potendo, la doverosa apertura del contraddittorio con il privato, risolversi in uno strumento di paralisi dell'azione amministrativa), ma involgono anche profili tecnici e sostanziali, essendo stata del tutto pretermessa nella valutazione di impatto ambientale la considerazione del notevole lasso di tempo trascorso dalla redazione dello Studio di Impatto ambientale. Considerato infatti che le operazioni di indagine, a fondamento dello Studio, sono state svolte a maggio 2007 sarebbe stato necessario o quanto meno opportuno, un aggiornamento o una rivalutazione dello stesso Studio sulla base di indagini o approfondimenti tecnici riferiti almeno alla data di "riavvio" della procedura *de qua*.

Posti i rilievi critici innanzi descritti avverso il provvedimento finale adottato da codesta Amministrazione in relazione al progetto in oggetto richiamato, si rammenta, nel merito dello stesso, che questa Amministrazione Regionale per voce del proprio Presidente, in qualità di legale rappresentante, ha più volte evidenziato la contrarietà all'iniziativa proposta dalla Medoilgas S.p.A. ed in generale a tutte le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi nelle acque del mare Adriatico, come evincibile anche da risoluzione approvata dal Consiglio regionale d'Abruzzo con verbale n.47/2 del 27 luglio 2010 nella quale si affermano, tra gli altri, i "seguenti principi irrinunciabili":

1. *La prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi liquidi è vietata nelle acque del mare Adriatico prospiciente le seguenti regioni: Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia.*
2. *Il divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di cui al comma 1 si applica anche ai procedimenti autorizzatori avviati e non conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge.*
3. *Sono fatti salvi, fino all'esaurimento dei relativi giacimenti, i permessi, le autorizzazioni e le concessioni in essere, nei limiti stabiliti dai provvedimenti stessi".*

Distinti saluti

IL DIRETTORE REGIONALE
(arch. Antonio Sorgi)